

VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder”.

Verbale di Accordo per l'attuazione dell'Accordo 14.08.2015 del Gruppo Bper in materia di prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà.

Il giorno 12 novembre 2015, a Modena,

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di Azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani e Barbara Cavani

e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premessi che

- 1) il Piano Industriale 2015 – 2017 del Gruppo Bper (di seguito “Piano”) prevede una solida e sostenibile creazione di valore da distribuire stabilmente ai propri soci;
- 2) il Piano è disegnato per rispondere alle esigenze ed alle istanze degli stakeholders del Gruppo con precise linee di azione fondate sulla qualità e la semplicità;
- 3) in relazione a quanto sopra, in data 12 maggio 2015 è stata trasmessa dal Gruppo Bper alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali l'informativa ed il relativo allegato – che qui si richiamano integralmente - con cui si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell'art. 17 e 21 CCNL del 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015 con riferimento al Piano industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder” - Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: avvio della procedura di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015;
- 4) con riferimento alla riduzione strutturale dei costi a regime, nella citata informativa sindacale si evidenziava l'obiettivo di riduzione di € 56/mln dei costi del personale dipendente al 2017 rispetto al costo inerziale che sarebbe previsto alla stessa data;
- 5) fra le leve di intervento individuate per la realizzazione dell'obiettivo di cui al punto che precede si faceva riferimento anche all'eventuale ricorso a giornate di solidarietà (anche con l'utilizzo delle prestazioni ordinarie dal Fondo Solidarietà ai sensi art. 5, comma 1, lettera a), p.to 2 del Decreto Interministeriale del 28.7.2014 n. 83486 e s.m.i.);
- 6) la trattativa fra le Parti sulla procedura del Piano Industriale 2015-2017 si è conclusa con l'Accordo sindacale di Gruppo del 14 agosto 2015;

- 7) per quanto riguarda lo strumento della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, l'Accordo di Gruppo all'art. 21 (*Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa*) prevede il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017. A tal fine le Parti hanno concordato di incontrarsi per definire apposita regolamentazione entro il 31 dicembre 2015;
- 8) le Parti hanno condiviso il ricorso alla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa da attuarsi, a livello di Gruppo, per gli anni 2016 e 2017, con corrispondente riduzione del trattamento economico, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett.a), punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., comunque fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna azienda, intendendo valorizzare soluzioni finalizzate a coniugare la riduzione dei costi e la soddisfazione di esigenze personali dei dipendenti;

si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Criteri di fruibilità

Considerati i contenuti del Verbale di Accordo di Gruppo sottoscritto in data 14 agosto 2015, che prevede la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per tutti i dipendenti in servizio di ogni ordine e grado e per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017, con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà nel rispetto delle disposizioni normative e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili, le Parti convengono che l'ammontare complessivo delle giornate come sopra quantificate sia da considerarsi fruibile secondo:

- meccanismi di assegnazione proporzionali del monte giornate complessivo: il complessivo ammontare annuale stabilito a livello di Gruppo verrà ripartito tra tutte le aziende del Gruppo coinvolte nel Piano Industriale 2015/2017 che applicano il CCNL del credito, in maniera proporzionale ai relativi organici alla data del 31 ottobre 2015 per quanto riguarda la dotazione delle giornate riferite all'anno 2016 ed alla data del 31 ottobre 2016 per quanto riguarda la dotazione delle giornate riferite all'anno 2017;
- meccanismi di integrazione nell'arco del biennio: l'eventuale richiesta in eccesso di giornate nell'esercizio 2016 potrà essere coperta andando ad attingere alla dotazione dell'esercizio 2017 con un tetto massimo del 25% sul totale previsto per ciascuna azienda per il 2017; viceversa, laddove il monte giornate dell'anno 2016 non venisse interamente utilizzato, lo stesso andrà a sommarsi alla dotazione aziendale riferita all'esercizio 2017.

Art. 3 – Modalità per l'attivazione della sospensione

Il Personale aderirà allo strumento di sospensione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà utilizzando la procedura prevista nel portale aziendale, con modalità operative definite dalle Parti in coerenza con le previsioni di cui al D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i..

La sospensione verrà realizzata a giornate intere o ad ore, con un minimo di un'ora.

Art. 4 – Ferie, ex festività, banca delle ore

Le Parti ribadiscono anche nel presente Accordo la necessità per il Personale del Gruppo di assicurare la completa fruizione nell'anno di competenza di ferie, ex festività e banca delle ore, nonché il recupero di eventuali arretrati, secondo i criteri stabiliti con Verbale di Accordo di Gruppo del 14 agosto 2015.

Art. 5 - Percorso professionale e valutazione delle prestazioni del lavoratore

L'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà non costituisce ragione tecnico-organizzativa per l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa e non penalizzerà il dipendente in tema di percorso professionale e valutazione delle prestazioni.

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Nel caso di impossibilità di recupero delle risorse di cui all'art. 5 lett. a) punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., le Parti si incontreranno per valutare la sostenibilità del presente Accordo.

Art. 7 – Disposizioni finali

Le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2016 al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, concordando altresì che i momenti di verifica successivi a tale data, finalizzati a riscontrare l'utilizzo dello strumento in esame ed il conseguente contributo all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi previsto nel Piano Industriale, avverranno a richiesta di una delle Parti.

L' Azienda:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) _____

Le Organizzazioni Sindacali:

FABI _____

FIRST-CISL _____

FISAC-CGIL _____

SINFUB _____

UILCA _____

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA _____